

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 con il quale è data facoltà ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, per la parte non riservata da detto articolo alla legge statale;

Vista la legge n.212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione di un regolamento che regoli l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 1992;

Vista la Legge finanziaria n. 244/2007;

Letta la bozza di regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267/2000 sulla proposta;

Sentito il consigliere Pozzi che presenta il seguente emendamento :
cancellazione dell'art. 15 bis della proposta di regolamento che così recita:

“ART.15 BIS TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE

1. Si considerano terreni agricoli, i terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività principale purchè dai medesimi condotti sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.822,84 e con le riduzioni previste dall'art.9 del decreto legislativo n. 504/1992.
2. Si precisa che il contratto di affitto o locazione dei suddetti terreni è assimilato alla detenzione della cosa e non al suo possesso (art. 1140 e 1141 del cod. civ.), è non dà diritto alle disposizioni di cui all'art.9 del decreto legislativo n. 504/1992.”

che passato ai voti , con astenuti 1 (Di Battista D.), voti favorevoli 12, contrari 1 (Filippone G.), viene accolto;

Sentito il medesimo consigliere Pozzi che presenta un secondo emendamento all'art. 41, precisando che la numerazione dei vari punti indicati nella parte destra della tabella deve essere modificata da 6 , 7 e punto in 1, 2 e 3,

che passato ai voti, con astenuti 1 (Di Battista D.), voti favorevoli 12, contrari 1 (Filippone G.), viene accolto;

Ritenuto di approvare, il testo del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili così come emendato ;

Con voti favorevoli 12, contrari 2 (Di Battista D., Filippone G.),

DELIBERA

1. Approvare l'allegato regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, che si compone di n. 41 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di dare atto che il testo del regolamento allegato al presente provvedimento entrerà in vigore a decorrere dal **1 gennaio 2008**.

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente atto lo stesso con voti favorevoli 12, contrari 2 (Di Battista D.- Filippone G.), viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000.



COMUNE DI PIANELLA
Provincia di Pescara

**REGOLAMENTO
SULL'IMPOSTA
COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)**

IN VIGORE DA 1° GENNAIO 2008

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del Comune di Pianella, nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e di riduzione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento si conformano ai principi dello statuto comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia.
3. L'attività degli uffici comunali preposti alla gestione dell'ICI è retta dai criteri di economicità, efficacia e pubblicità.
4. Ai fini del presente regolamento si deve intendere per: I.C.I. l'Imposta Comunale sugli Immobili;
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - MATERIE RISERVATE ALLA LEGGE

1. L'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, l'individuazione dei soggetti passivi di imposta, la fissazione dell'aliquota massima applicabile, restano disciplinate dal Capo 1 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale, determina le aliquote e le detrazioni di imposta, con deliberazione da adottarsi annualmente ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Il Consiglio Comunale recepisce le disposizioni, contenute **dall'art. 1 comma 5, 6 e 7 della legge 24 dicembre 2007 n. 244** che modifica l'art.6 e l'art.8 del decreto legislativo n. 504/1992, e **dalla Risoluzione ministeriale n. 1 del 31 gennaio 2008**, relative alla ulteriore detrazione statale.

CAPO II – NORME ANTIELUSIVE

ART. 4 - IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma1, lettera i) del Decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o

di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali e ONLUS.

CAPO III – NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE

ART. 5 – FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o l'inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera c), d) del DPR 06/06/2001 N.380;
2. A puro titolo esemplificativo si ritengono inabitabili o inagibili fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Strutture portanti orizzontali (solai e tetti compresi,) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - b) Strutture portanti verticali (muri perimetrali di spina, ovvero pilastri), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) Fabbricati che presentano notevoli fenomeni di risalita di umidità lungo le murature che hanno comportato fenomeni di scollamento di intonaci, per oltre il 30 per cento, nonché dissesto delle pavimentazioni estesi per oltre il 30 per cento della superficie dell'alloggio, deterioramento degli infissi esterni, mancato allaccio o disconnessione dei locali igienici dalla rete idrica e fognaria, etc.
3. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione, di ripristino, di sgombero per pubblica incolumità, atta ad evitare danni a cose o persone.
4. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopra citate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto.
Inoltre non costituisce motivo di inabilità il mancato allacciamento ai servizi in genere con la sola esclusione di acqua e fognatura.

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata e certificata dall'ufficio tecnico, con perizia e con spese di istruttoria e sopralluogo a carico del contribuente rispettivamente pari ad Euro 100,00 ed Euro 20,00;
6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della richiesta di certificazione di inabitabilità o inagibilità all'ufficio tecnico comunale;
1. In ogni caso è obbligo del richiedente comunicare all'ufficio tributi comunale con i termini e le modalità di cui all'art.18 del presente regolamento (Dichiarazione ICI) la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.
 2. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano alla data di rilascio del certificato di agibilità dell'immobile ristrutturato o risanato e comunque alla data di ultimazione lavori o di rioccupazione dell'immobile.

ART. 6– INTERVENTI SUGLI EDIFICI

1. Nel caso in cui gli edifici siano interessati dai seguenti interventi:
 - b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
 - c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
2. la base imponibile viene determinata in base all'area fabbricabile o di sedime il cui valore al mq. è determinato con apposita delibera di C.C. fino alla data di presentazione della

denuncia di variazione presso l'agenzia del territorio del fabbricato ristrutturato; Tali interventi devono essere eseguiti previa acquisizione del prescritto titolo abitativo ai sensi del DPR 380/2001 (DIA o Permesso di costruire)

ART. 7– ESENZIONE PER IMMOBILI NON DESTINATI A COMPITI ISTITUZIONALI

1. L'esenzione prevista dall'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, è estesa anche agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti e dalle Aziende Unità sanitarie Locali destinati anche se parzialmente a compiti istituzionali.

ART.8 IMMOBILI MERCE

1. E' stabilita l'aliquota del 4 per mille per un periodo di due anni, che decorrono dalla data di iscrizione in catasto degli immobili o in mancanza dalla data di installazione degli infissi esterni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

ART. 9 DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. Il valore venale in comune commercio ai fini ICI delle aree fabbricabili ricadenti all'interno delle diverse zone omogenee previste dal PRG, Piani Particolareggiati e strumenti urbanistici in vigore é stabilito annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale;
2. Qualora il C.C. non provveda a modificare il valore delle aree fabbricabili esso sarà aggiornato secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di Gennaio.

ART. 10 VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTOTITOLARE

1. I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri. L'accollo deve essere comunicato entro il 31 Dicembre dell'anno in cui il pagamento viene effettuato.

ART. 11 - LOCALI COSTITUENTI PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai sensi dell'art.59, comma1, lettera d) del d.lgs 446/97, le cantine, i garages, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie C2, C6, e C7, a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico, o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono considerate parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima aliquota ridotta, nel limite di una unità immobiliare e a condizione che la proprietà od il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze corrisponda al diritto reale dell'immobile che costituisce l'abitazione principale. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e pertinenza, specificando che, per quanto riguarda la pertinenza, la detrazione consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

ART. 12 – FABBRICATI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica.

ART. 13 - UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione di imposta:
 - a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
 - b) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultano locate;
 - c) Le unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli), da essi adibite ad abitazione principale ed in cui risultino avere la residenza anagrafica; la concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi dell'art. 47 DPR n.445 del 28/12/2000, e deve essere presentata entro il termine della stessa scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Essa, una volta presentata, ha effetto anche per le annualità successive, qualora permangono le condizioni per usufruire dell'agevolazione. In caso contrario il contribuente è tenuto a

comunicare entro il medesimo termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, il venir meno delle condizioni dell'agevolazione.

L'ufficio tributi provvederà a controllo, anche a campione, delle autocertificazioni pervenute e qualora accerti il mancato diritto all'agevolazione emetterà avviso di accertamento per il recupero dell'imposta non versata, oltre a sanzioni ed interessi di legge.

ART. 14 - COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 446/97 si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali le persone fisiche che sono iscritte negli appositi elenchi e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

ART. 15 RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI DI RURALITA' DEI FABBRICATI

1. Per il riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati di cui all'art. 9 D.L. 557/93, convertito nella Legge 133/94 ed art.2, comma 1, del DPR 139/1998, così come integrato dall'art.2, comma 37 del DL 03/10/2006 n. 262 (legge conv. n.286/2006) il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 .

ART. 16- LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta su base annua non supera € 5,00. Il rimborso non va disposto se l'importo del tributo non supera € 5,00. Se invece è il solo acconto a essere inferiore all'importo minimo l'imposta dovuta può essere versata in un'unica soluzione alla scadenza del saldo.

ART. 17 – DIFFERIMENTO TERMINI

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1) lettera O del D.L.vo n. 446 del 15/12/1997 gli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgvo n. 504 del 30/12/1992, in caso di morte del contribuente o ricadenti entro quattro mesi dalla data del decesso, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.
2. La proroga degli obblighi citati nel precedente comma è estesa al contribuente che alla data di scadenza o nei quindici giorni precedenti risulta ricoverato presso strutture sanitarie pubbliche o

private. Il ricovero va documentato con certificazione rilasciata dalla struttura presso cui il contribuente dichiara di essere ricoverato.

3. La proroga può essere concessa anche in altri casi non dipendenti dalla volontà del contribuente debitamente documentata.

ART. 18 – DICHIARAZIONI

1. Per le variazioni intervenute dal 1 gennaio 2008:
I soggetti titolari di terreni e fabbricati non hanno più l'obbligo di dichiarazione in relazione ai dati identificativi degli immobili e alle quote di possesso, in relazione al Decreto 13 novembre 2007 e al Provvedimento 18 dicembre 2007 dell'Agenzia del Territorio;
2. I soggetti titolari di terreni e fabbricati che vogliono far valere il diritto a ottenere riduzioni d'imposta (per fabbricati inagibili o inabitabili) e nei casi in cui gli elementi rilevanti dal tributo dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (per aree edificabili), hanno l'obbligo della presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art.10, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992;
3. Le imprese sono tenute a dichiarare il valore dell'immobile sulla base delle scritture contabili fino all'anno di attribuzione della rendita catastale;
4. La dichiarazione, per chi è tenuto, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a presentare la denuncia nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate;

ART. 19 - PROCEDURE FALLIMENTARI

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

CAPO IV ACCERTAMENTO D'IMPOSTA

ART.20 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano all'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili, le norme dettate dal D.Lgs 19/06/1997 n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449.
2. Le modalità di applicazione dell'istituto sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

ART. 21 – RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il contribuente può rimediare ad eventuali infrazioni, violazioni ed omissioni , avvalendosi del ravvedimento operoso, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs 472 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

ART.22 – SANZIONI

1. Non si considera insufficiente, ai soli fini dell'applicazione della sanzione, degli interessi e delle maggiorazioni, il versamento eseguito in base a rendita presunta ove dalla attribuzione della rendita definitiva dovesse risultare una diversa imposta.
2. Gli errori formali e le omissioni non incidenti sull'ammontare delle imposte dovute non sono soggetti ad irrogazione di sanzioni.
3. Si precisa che l'omessa presentazione della dichiarazione deve essere sanzionata solamente per il primo anno in cui è stata commessa la violazione. La presentazione di una dichiarazione infedele invece, genera una violazione che si rinnova di anno in anno fino a quando il contribuente non procede a correzione.

ART. 23 INTERESSI

1. Ai sensi dell'art.1 comma 165 della legge finanziaria 296/2006 sulle somme dovute o rimborsate per imposta si applicano gli interessi al tasso di interesse legale aumentato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

ART.24 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'Ente con apposita deliberazione, individua gli indirizzi per le azioni di controllo dell'evasione del tributo sulla base di indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili e delle potenzialità della struttura organizzativa.

ART.25 ACCERTAMENTO

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli *articoli 16 e 17 del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#)*, e successive modificazioni.
2. Si precisa che il termine dei cinque anni è riferito ai rapporti di imposta pendenti alla data del primo gennaio 2007;
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
4. Il comune, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché la redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative all'ICI, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.

ART. 26 TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL'ICI ACCERTATA

1. Il comma 173 lettera e) della legge 296/2006 stabilisce che le somme accertate dal comune devono essere versate entro 60 giorni dalla notifica.

ART.27 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

CAPO V RISCOSSIONE

ART. 28 RISCOSSIONE ICI

1. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle entrate comunali, la riscossione dell'ICI, a qualsiasi titolo, può avvenire mediante gestione diretta o mediante affidamento a soggetti in possesso dei requisiti di legge.
1. La scelta della forma di gestione compete agli organi di governo dell'Ente, secondo le rispettive competenze.

ART. 29 SCADENZE

1. L'imposta è dovuta dai contribuenti per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria;
2. L'imposta è dovuta in due rate:
 - L'acconto, pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, da versarsi tra il 1° giugno e il 16 giugno 2008;
 - Il saldo dell'imposta dovuta per l'anno, a conguaglio della prima rata, da versarsi tra il 1° e il 16 dicembre 2008;

E' comunque facoltà del contribuente effettuare il versamento in un'unica rata entro il 16 giugno.

Alle persone fisiche residenti all'estero è concessa la facoltà di effettuare i versamenti dell'imposta dovuta per l'intero anno in unica soluzione entro il 16 dicembre

ART.30 VERSAMENTI

1. Il versamento, alle scadenze di cui all'art. 29, può essere effettuato nelle forme di legge e in particolare:

C/C postale n. 77239523 intestato a RIS.CO srl Comune Pianella ICI

C/C bancario 111735 Banca di Credito Cooperativo M. Raimondo filiale di Pianella, ABI 08473

CAB 77371 intestato a RIS.Co srl Comune Pianella ICI, codice IBAN:
IT73W0847377371000000111735

2. Si stabilisce che il versamento in base all'art. 1, comma 166 della Legge 296/2006 deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi;

ART. 31 COMPENSAZIONI

1. E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti;

2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni (ad esclusione degli interessi) ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto:

- Eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti(compensazione verticale)
 3. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi;
 4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione

ART.32 DIVIETI DI COMPENSAZIONE

1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

- Tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;

- Intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti dalla legge;
- Somme a credito non aventi i requisiti della certezza e della esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;

ART.33 DICHIARAZIONE DI COMPENSAZIONE

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:
 - Le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale e il codice fiscale;
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - L'incidenza dell'eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno d'imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
 - La dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito, ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste;

ART.34 CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI DI COMPENSAZIONE

1. L'ufficio effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito emette motivato avviso di accertamento per il recupero del debito non versato.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all'anno d'imposta nel quale è stata eseguita la compensazione

1. ART. 35 RATEIZZAZIONE

1. Il funzionario responsabile, su richiesta del contribuente, **concede** la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a qualsiasi titolo;
2. Il numero delle rate mensili non può essere superiore a **dodici**. Se l'importo complessivo è superiore ad € 200,00 la concessione della rateazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria;

3. Il funzionario responsabile deve predisporre un piano di rateazione da cui risulti sia l'importo totale di ciascuna rata che la suddivisione della stessa in quota-capitale e quota-interessi;
4. La misura degli interessi è così disciplinata:
 - a) somme iscritte a ruolo: gli interessi vengono stabiliti dal D.P.R. 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) somme derivanti da accertamenti e/o liquidazioni, o condono: si applicano gli interessi legali.
5. Si precisa che in caso di rateizzazione di somme derivanti da accertamenti e/o liquidazioni, o condono l'importo da rateizzare è quello complessivo accertato o liquidato comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi
6. In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate:
 - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) L'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) Il carico non può più essere rateizzato.
7. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge.

ART. 36 – RIMBORSO D'IMPOSTA PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE

- 1) Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera f), del Decreto legislativo n. 446 del 15 Dicembre 1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso

la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

1. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve dimostrare ed accettare le condizioni sopra richiamate.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1.

ART. 37 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Si precisa che il termine dei cinque anni è riferito ai rapporti di imposta pendenti alla data del primo gennaio 2007;
3. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento dell'importo richiesto a rimborso l'ufficio, prima della emissione del relativo provvedimento informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine dei 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. L'ufficio entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento o di rifiuto. In presenza della comunicazione di cui al comma 3 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, dello scadere del termine previsto per rispondere.

CAPO VI COMPENSI INCENTIVANTI

ART. 38 COMPENSI INCENTIVANTI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 57 della Legge 662/96 e dell'art. 59, comma 5, lettera p) del decreto legislativo 446/97, si attribuiscono compensi da destinare al potenziamento ed all'incentivazione dell'ufficio tributi, in misura percentuale del 2% del gettito complessivo ICI.
2. L'assegnazione al personale viene stabilito annualmente con determina del responsabile del settore finanziario .

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1 gennaio 2008. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi dell'ICI e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso, ed ogni altra normativa applicabile al tributo.

ART. 40 PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento è posto a disposizione di tutti i cittadini che ne fanno richiesta e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Pianella.

ART.41 - TABELLA ESEMPLIFICATIVA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA IN BASE ALLE NUOVE DIPOSIZIONI LEGISLATIVE

1. Aliquota abitazione principale 2. Detrazione abitazione principale (€113,62) 3. Ulteriore detrazione statale (art.3 comma 2 del regolamento ici)	1. Aliquota abitazione principale 2. Detrazione abitazione principale (€ 113,62)
--	---

<ol style="list-style-type: none"> 1. unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 2. relative pertinenze di cui all'art. 11 del regolamento ici; 3. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 4. alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1967 n. 616; 5. unità immobiliare che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnata al soggetto passivo. 	<ol style="list-style-type: none"> 6. unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A1, A8 ed A9; 7. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultano locate; <ul style="list-style-type: none"> • Le unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli), da essi adibite ad abitazione principale ed in cui risultino avere la residenza anagrafica;
--	--

Per tutto quanto eventualmente non riportato sulla predetta tabella si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi dell'ICI.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 OGGETTO

ART.2 MATERIE RISERVATE ALLA LEGGE

ART.3 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

CAPO II NORME ANTIELUSIVE

ART.4 IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

CAPO III NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE

ART.5 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

ART.6 INTERVENTI SUGLI EDIFICI

ART.7 ESENZIONE PER IMMOBILI NON DESTINATI A COMPITI ISTITUZIONALI

ART.8 IMMOBILI MERCE

ART.9 DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

ART.10 VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTOTITOLARE

ART.11 LOCALI COSTITUENTI PERTNENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ART.12 FABBRICATI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

ART.13 UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ART.14 COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI

ART. 15 RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI DI RURALITA' DEI FABBRICATI

ART.15 BIS TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE

ART.16 LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

ART.17 DIFFERIMENTO TERMINI

ART.18 DICHIARAZIONI

ART.19 PROCEDURE FALLIMENTARI

CAPO IV – ACCERTAMENTO D'IMPOSTA

ART.20 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART.21 RAVVEDIMENTO OPEROSO

ART.22 SANZIONI

ART.23 INTERESSI

ART.24 ATTIVITA' DI CONTROLLO

ART.25 ACCERTAMENTO

ART.26 TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL'ICI ACCERTATA

ART. 27 RISCOSSIONE COATTIVA

CAPO V – RISCOSSIONE

ART.28 RISCOSSIONE ICI

ART.29 SCADENZE

ART.30 VERSAMENTI

ART. 31 COMPENSANZIONI

ART.32 DIVIETI DI COMPENSAZIONE

ART.33 DICHIARAZIONE DI COMPENSASIONE

ART.34 CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI DI COMPENSAZIONE

ART.35 RATEIZZAZIONE

ART.36 RIMBORSO D'IMPOSTA PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE

ART.37 RIMBORSI

CAPO VI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE

ART.38 COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART.39 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART.40 PUBBLICITA'

Art.41 TABELLA ESEMPLIFICATIVA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA
DETRAZIONE D'IMPOSTA IN BASE ALLE NUOVE DIPOSIZIONI LEGISLATIVE